

Unione Terre dei Malaspina

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.14

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'UNIONE

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunita, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Milanesi Andrea	Sì
2. Pernigotti Celestino	Sì
3. Dedomenici Antonio	Sì
4. Rosina Maurizio	Sì
5. Daglia Giuseppe	Sì
6. Bianchi Cristiano	Sì
7. Bertelegni Mario	Sì
8. Lanzarotti Fabrizio	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Milanesi Andrea** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'UNIONE

IL CONSIGLIO

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, così come approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 26/11/2016;

VISTO l'art. 207 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, che recita:

1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.

2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n.350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;*
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;*
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.*

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di rilasciare fideiussioni.

CONSIDERATO che la totalità delle funzioni vengono svolte dall'Unione e la realizzazione degli investimenti ad esse relativi richiedono l'apporto di capitali che l'ente è sempre più in difficoltà a reperire in relazione all'assenza di patrimonio disponibile alienabile o ad un flusso di oneri di urbanizzazione;

RILEVATO che l'art. 207 riportato non cita le Unioni di Comuni e detta disposizioni che sono derogabili, ai sensi dell'art. 152 del T.U.E.L. stesso, con differente disciplina del Regolamento di Contabilità del Comune;

RITENUTO di inserire pertanto nel regolamento comunale di Contabilità una previsione normativa che tenga conto di detta esigenza;

RITENUTO dunque utile e opportuno, per quanto riportato in precedenza, prevedere che i comuni aderenti possano concedere all'Unione di Comuni Terre dei Malaspina garanzia sussidiaria nei confronti dei mutui che la stessa accenderà, con oneri interamente a proprio carico, per investimenti che abbiano una ricaduta sul territorio e sulle attività svolte per conto dei comuni;

CONSIDERATO che l'integrazione al regolamento si rende necessaria per dare avvio ai progetti di ampliamento dei cimiteri comunali di Ponte Nizza e di realizzazione di un parcheggio nel centro abitato di Cecima attraverso un finanziamento assunto dall'Unione di Comuni Terre dei Malaspina;

EVIDENZIATO che la Cassa Depositi e prestiti, tuttavia, richiede che il Comune garantisca i pagamenti del mutuo nei casi di scioglimento o incapienza dell'Unione, come da art. 207 del T.U.E.L. Questa norma non prevede espressamente fra i beneficiari di garanzia le Unioni, ma consente di integrare le disposizioni di legge mediante il regolamento di contabilità;

VALUTATA quindi l'istituzione di un nuovo articolo del Regolamento di contabilità e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTA la regolarità tecnica del presente atto;

VERIFICATO in merito che la Cassa DD.PP. richiede per la concessione di mutui alle Unioni di Comuni, anche in base alla circolare n. 1280 del 27/06/2013 una modifica al regolamento di contabilità che preveda espressamente la possibilità:

“nel caso di assunzione di mutui da parte dell'Unione Terre dei Malaspina, per la realizzazione di opere pubbliche per i comuni aderenti, i Consigli Comunali, con propri atti, dispongono di assumere impegni a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo ai medesimi soggetti nei confronti dell'Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito.”;

RITENUTO pertanto di modificare il vigente Regolamento comunale di Contabilità, aggiungendo al **Titolo VI – Investimenti e ricorso all'indebitamento, sezione II ricorso all'indebitamento, dopo l'articolo 67 il seguente:**

“Art. 67 bis (Garanzia dei mutui assunti dall'Unione Terre dei Malaspina per opere da realizzare sui territori dei comuni aderenti)

1. Nel caso di assunzione di mutui da parte dell'Unione Terre dei Malaspina per la realizzazione di opere pubbliche sui territori dei comuni aderenti, i Consigli Comunali, con propri atti, dispongono di assumere impegni a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell'Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito”;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità
- lo Statuto dell'Ente
- il parere favorevole espresso dal Revisore unico;

VISTO il D.lgs 267 e successive modificazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000 è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

- presenti	08
- astenuti	00
- votanti	08
- voti favorevoli	07
- voti contrari	01 (Daglia)

DELIBERA

1. di modificare il vigente Regolamento comunale di Contabilità, aggiungendo al **Titolo VI – Investimenti e ricorso all’indebitamento, sezione II ricorso all’indebitamento, dopo l’articolo 67 il seguente**
“Art. 67 bis (Garanzia dei mutui assunti dall’Unione Terre dei Malaspina per opere da realizzare sui territori dei comuni aderenti)
1. Nel caso di assunzione di mutui da parte dell’Unione Terre dei Malaspina per la realizzazione di opere pubbliche sui territori dei comuni aderenti, i Consigli Comunali, con propri atti, dispongono di assumere impegni a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell’Istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito”;
2. Di demandare a successivo atto ulteriori modifiche da apportare al presente regolamento anche in seguito alle modifiche del TUEL n. 267/2000 ed all’entrata in vigore del D.Lgs n. 118/2011 sull’armonizzazione contabile.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

- presenti	08
- astenuti	00
- votanti	08
- voti favorevoli	07
- voti contrari	01 (Daglia)

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

UNIONE TERRE DEI MALASPINA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'UNIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 08/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellomo Daniele

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Milanesi Andrea

Il Segretario
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 99 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/06/2018 al 30/06/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, li 15/06/2018

Il Segretario
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 08-giu-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, li 08-giu-2018

Il Segretario
Bellomo Daniele